

Studio Legale
Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex artt. 669quater e 700 c.p.c.

e con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Per il **Dott. De Pasquale Paolo**, nato a Messina il 4 luglio 1987, ivi residente in via Cola Camuglia Is. 439/2 Int. 6, cod. fisc. DPS PLA 87L04 F158R, elettivamente domiciliato in Pace del Mela, via Luigi Pirandello n. 35, presso lo studio dell'**Avv. Daniela Francesca Duca** (cod. fisc. DCU DLF 70H45 A638V; tel. e fax: 090.9339258; indirizzo PEC: danieladuca@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende giusta procura stesa in foglio separato, congiunto materialmente al presente atto

- ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, cod. fisc. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro-tempore*, cod. fisc. 80018500829, con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60;

- Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, cod. fisc. 80005000833, con sede in Messina, Via San Paolo Is. 361,

tutti rappresentati, difesi e domiciliati, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Via dei Mille n. 65, Is. 221 - 98164 Messina, cod. fisc. 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti -

e nei confronti

- dei docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) della Provincia di Messina, per le classi di concorso A018-B015-PPPP e ADSS, valida per gli anni scolastici 2022/2024;



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

- dei **docenti iscritti nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto (G.I.)** dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, per le classi di concorso A018-B015-PPPP e ADSS, valida per gli anni scolastici 2022/2024;

- **controinteressati** -

PREMESSE IN FATTO

A). L'odierno ricorrente ha conseguito diploma di qualifica professionale per Operatore per le Telecomunicazioni presso l'Istituto Superiore Professionale "E. Ferrari" di Barcellona P.G. il 15 giugno 2005 (**all. 1**); diploma di Elettronica e Telecomunicazioni presso l'Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi" di Messina il 10 luglio 2006 (**all. 2**); Laurea triennale in Comunicazione Sociale (classe 14) presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Messina il 23 marzo 2011 (**all. 3**); Laurea in Scienze Pedagogiche, indirizzo Pedagogia della Marginalità e della Disabilità LM-85 (classe delle lauree magistrali in Scienze Pedagogiche) presso l'Università Telematica E-Campus il 29 settembre 2020 (**all. 4**); Certificazione Informatica Cisco IT Essentials presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "E. Majorana" di Milazzo il 2 dicembre 2022 (**all. 5**); Master di 1° livello in Insegnamento delle Materie Filosofiche e Umanistiche negli Istituti secondari di 2° presso l'Università Telematica E-Campus il 6 ottobre 2021 (**all. 6**).

B). Il 30 marzo 2022, egli ha completato il proprio ciclo di studi conseguendo i 24 Crediti Formativi Universitari presso l'Università degli Studi di Messina in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche (**all. 7**). I predetti titoli abilitano il ricorrente ad insegnare nelle seguenti classi di concorso: **A018** (FILOSOFIA E SCIENZE UMANE); **B015** (LABORATORI DI SCIENZE UMANE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE); **PPPP** (PERSONALE EDUCATIVO) e **ADSS** (SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO).

C). Sulla base dei titoli posseduti, il 26 maggio 2022 l'istante ha presentato domanda (sulla piattaforma online del MIUR), per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze (in sigla G.P.S.) e nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

(in sigla G.I.) - di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 - della Provincia di Messina, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi, poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico, essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (**all. 8**). Con riferimento alle G.P.S., il ricorrente, il 10 agosto 2022, ha, altresì presentato istanza per eventuali supplenze al 31 agosto o al 30 giugno delle 150 preferenze previste (**all.9**).

D). Nonostante il possesso dei predetti titoli di studio e culturali e dei 24 CFU, la piattaforma online nella quale le domande dei docenti dovevano essere inserite non ha permesso al Dott. De Pasquale di potersi iscrivere nella I fascia delle G.P.S., né nella II delle G.I., con conseguente proprio declassamento nella II fascia delle G.P.S. ed in III fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto. Ciò in quanto l'istante non risulterebbe in possesso dei requisiti di abilitazione pretesi dalla recente regolamentazione ministeriale (O.M. n. 112/2022).

E). Egli, dunque, è stato inserito nelle graduatorie delle citate classi di concorso A018 (al n. 795 con il punteggio di 25,50), B015 (al n. 208 con il punteggio di 16,50) e PPPP (al n. 503 con il punteggio di 19,50), in II fascia di concorso, come risulta dalle graduatorie allegate in stralcio estratte dal sito MIUR (**all. 10 e 11**).

F). Pertanto, con il presente ricorso, il ricorrente chiede il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi e, dall'altro, a partire dal D.Lgs. n. 59/2017, identifica l'abilitazione, spendibile anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

MOTIVI DI DIRITTO

I. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, per sgombrare il campo da ogni eventuale questione attinente la



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

giurisdizione, si evidenzia che la Suprema Corte¹, sulla scorta di un orientamento anche amministrativo² ormai granitico, ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie relative al diritto di collocamento in graduatoria, **venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del**

¹ Sul punto **Corte Cass., ord. 26.06.2019 n. 17123** in materia di graduatorie ad esaurimento, secondo cui *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell’ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

In senso conforme, **Corte Cass., Sez. Un., ord. 15.12.2016 n. 25836**, la quale ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

² Il **Cons. di Stato, con la sent. n. 3415 dell’8.07.2015**, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l’eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l’oggetto principale della lite e la pretesa all’inserimento in graduatoria immediatamente leso dall’atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione della stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell’atto privatistico, esercitando il potere di disapplicazione che l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” espressamente gli riconosce”*.



Studio Legale
Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei lavoratori ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria.

Pertanto, riguardando la fattispecie *de qua* l'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili, ne discende **il diritto e la piena facoltà del ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti**. Segnatamente, sussiste la giurisdizione del Giudice monocratico del Lavoro, trattandosi di controversia inerente il pubblico impiego privatizzato, nonché la competenza territoriale di codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 413, comma 5 c.p.c., essendo il ricorrente iscritto in II fascia delle G.P.S. ed in III fascia delle Graduatorie d'Istituto nell'ambito territoriale della Provincia di Messina.

II. Sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da parte del Giudice Ordinario.

Il Giudice Ordinario ha sempre il potere di disapplicare l'atto amministrativo che si ritiene illegittimo - nel caso *de quo* l'O.M. n. 112/2022 ed il D.M. 18095/2022 - nelle controversie in cui il privato lamenta la lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A., ai sensi sia dall'**art. 5 L. 2248/1865, All. E³**, che dall'**art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001**, il quale dispone che *"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni....ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi"*.

³ **Art. 5 L. 2248/1865, All. E**, che prevede che *"le autorità giudiziarie applicheranno agli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge"*.



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

La giurisprudenza sia di legittimità⁴ che di merito⁵ è conforme sul punto. Pertanto, accertata e dichiarata l'illegittimità dei sopra citati provvedimenti ministeriali, questi andranno disapplicati dal Giudice del Lavoro adito.

III. Illegittimità dell'O.M. n. 112 del 6 luglio 2022, recante "Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e del D.M. n. 18095 dell'11 maggio 2022, nella parte in cui non consentono al ricorrente l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I. - Violazione di legge - Eccesso di potere - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 59/2017 e dell'art. 1, comma 5, lett. a) del D.L. 29.10.2019 n. 126 - Violazione dell'art. 3 Cost.

Il sistema delle graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (cc.dd. supplenze) è stato istituito e disciplinato, in prima battuta, dagli **artt. 520 e 521 del T.U. Istruzione di cui al D.Lgs. 16.04.1994 n. 297**. Successivamente, l'**art. 4 della L. n. 124 del 3.05.1999** ha stabilito che *"Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico*

⁴ **Cass. Sez. Un., 31.12.2018 n. 33688**, ha affermato che *"Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione"*.

⁵ *Ex plurimis*, **Trib. Roma, Sez. Lavoro, 01.10.2019 n. 7584**, il quale ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo non può essere considerato un limite alla competenza del Giudice del Lavoro *"Deve escludersi che la sussistenza di un atto presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione....anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa"*.



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

n. 297/1994". La materia, poi, ha subito un'ulteriore evoluzione con l'istituzione delle graduatorie d'Istituto ad opera del **D.M. 13.06.2007, n. 131⁶**, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", i cui artt. 5, comma 5 e 9, comma 1, hanno, altresì, previsto che le suddette graduatorie fossero aggiornate periodicamente al fine di consentire il "ricambio" degli aspiranti alla professione di "docente supplente".

In tempi più recenti, le stesse graduatorie sono state disciplinate dal **D.M. n. 374/2017**, recante "Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020", che, con specifico riferimento ai criteri di accesso alla II e III fascia delle graduatorie stesse, all'**art. 2, comma 1**, stabiliva che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007 citato *"...hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e di III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità*

⁶ Art. 5 (Graduatorie di circolo e d'istituto):

"1. Il Dirigente Scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto d'insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e d'istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e d'istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto..."



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti [...] B) TERZA FASCIA: per le Cattedre di scuola secondaria di I e di II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. 19/2016...".

L'art. 1-quater del D.L. 29.10.2019, n. 126 (convertito in L. 20.12.2019, n. 159) ha poi dettato "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", modificando, in particolare l'**art. 1, comma 107, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola)**, che oggi così stabilisce: "A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'Istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

In seguito, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle supplenze, in particolare con l'**art. 2 del D.L. n. 22/2020 (nel testo convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020)**⁷ e con l'**O.M. n. 60 del 10.07.2020**,

⁷ **Art. art. 2 del D.L. n. 22/2020 (nel testo convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2020):** - comma 4: "All'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni: -a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno"; -b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: "6-ter I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo"; - e, al comma 4-ter, che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'art. 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione ai sensi del comma 1 al fine



Studio Legale
Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

con la quale ultima il Ministero dell'Istruzione ha, in effetti, disciplinato le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", stabilendo: - quanto alle G.P.S., che *"la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione"* e che *"la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso...del titolo di studio...e uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado...; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso"*; - quanto alle graduatorie d'Istituto, che *"la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia"* e che *"la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia"*.

Orbene, **dalle citate disposizioni ministeriali emerge chiaramente che** il discrimine per l'inserimento di un docente nella I o nella II fascia delle G.P.S. e nella II o nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto va individuato nel possesso o meno, in capo al docente, della *"abilitazione"* all'insegnamento, poiché a norma del cit. art. 3 dell'O.M. n. 60/2020 (così come del previgente art. 2, comma 1 del D.M. n. 374/2017) **soltanto il docente abilitato ha titolo per accedere alla I fascia delle G.P.S. ed alla II fascia delle G.I.**

Orbene – diversamente da quanto il Ministero resistente ha ritenuto nella vigenza del D.M. n. 374/2017 e ritiene oggi con l'O.M. n. 112/2022 - nel caso di specie il

dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti...La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti".



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

ricorrente è effettivamente "in possesso dello specifico titolo di abilitazione" conseguito entro il 31.10.2022, condizione legittimante la richiesta d'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. Ed infatti, l'art. 5, comma 2 del D.M. n. 131/2007 stabilisce che "I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo", mentre i requisiti per l'accesso ai posti di ruolo sono individuati dal D.Lgs. n. 59/2017.

Con il **D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017** è stato ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di "insegnante abilitato", quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di studio e di 24 crediti formativi universitari conseguiti in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616/2017, ovvero di tre anni di servizio (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59/2017)⁸. Dunque, **il concetto di "abilitazione"** - che secondo le precedenti disposizioni si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali - **è stato equiparato al conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea**. Essendo stata

⁸ **D.Lgs. n. 59/2017, art. 5** "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche..."; ed ancora l'**art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2017** indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018 "...La procedura di cui al comma 2, lett. c) è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, lett. b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..." mentre il **comma 7** ha previsto una procedura riservata per i docenti "...che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..."



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

l'abilitazione, dunque, eguagliata al possesso dei 24 CFU, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, ciò non potrà che consentire all'odierno ricorrente di accedere nella I fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I., essendo egli in possesso, come anticipato in premessa, di entrambi i requisiti individuati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 59/2017, ovvero della laurea e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Anche la **giurisprudenza maggioritaria**⁹ ha ampiamente riconosciuto il valore

⁹ *Ex plurimis*, **Trib. di Messina, ord. del 22.12.2020, GDL Dott.ssa Bellino**, la quale ha effettuato un'ampia, attenta e scrupolosa interpretazione dell'art. 3 dell'O.M. n. 112/2022, giungendo, nella specie, alla conclusione che: **"...con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto"**. Quanto statuito è stato confermato con la recente **sent. n. 517/2022 del Trib. di Messina, datata 02.03.2022**, con cui il G.I., Dott.ssa Bellino, ha accolto integralmente la domanda di parte ricorrente.

Trib. di La Spezia, sent. n. 25/2020, per cui: *"In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: l'abilitazione oppure – il che vuol dire in alternativa – laurea e conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie (<<pedagogia; pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche>>). Appare, dunque, illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso previsto dalla legge per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m. in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m. in parte qua va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato"*

Trib. di Cassino, sent. n. 452 del 22.05.2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU e, dunque, l'illegittimità della condotta ministeriale, precisando che *"...da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/201) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. E' pertanto la illegittima disparità di*



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU, sottolineando che **il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU conferisce all'aspirante docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e i 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'art. 1, comma 107 della L. n. 107/2015 e degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. n. 59/2017.**

Cosa lamenta, dunque, il ricorrente? L'illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 (di fatto meramente riproduttiva della precedente O.M. n. 60/2020) e del D.M. n. 18095/2022, i quali hanno previsto, sia per le G.P.S. che per le G.I., per il biennio relativo agli anni 2022/2023 e 2023/2024, requisiti diversi, senza tenere minimamente in conto la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi in materia¹⁰. Ma procediamo con ordine.

trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge".

Da ultimo, il **Tribunale di Messina** ha accolto più ricorsi ex art. 700 c.p.c. e disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle G.P.S. (**Trib. di Messina, ord. 5.08.2021, GDL La Face; Trib. di Messina-Sez. Lavoro, ord. di accoglimento totale n. 17323 del 2.08.2021, GDL Bellino; Trib. di Messina-Sez. Lavoro, ord. di accoglimento totale n. 69 dell'1.09.2021, GDL Rando; Trib. di Messina-Sez. Ferie, ord. di accoglimento totale n. cronol. 44 del 19.08.2021, GDL Bonanzinga**).

¹⁰ Sul punto, *ex plurimis*, Trib. di Messina, n. cronol. 4884/2020; Trib. di Patti - Sez. Lavoro, n. cronol. 5136/2020 del 31.08.2020; Trib. di Busto Arsizio, n. cronol. 34/2020 e 2726/2020, GDL Dott.ssa Francesca La Russa; Trib. di Monza, n. cronol. 5242/2019, GDL Dott.ssa Serena Sommariva; Trib. di Siena, n. cronol. 3009/2019, GDL Dott. Delio Cammarosano; Trib. di Palermo, n. cronol. 42773/2019; Trib. di Parma, n. cronol. 3035/2019; Trib. di Roma, n. cronol. 113239/2019; Trib. di Termini Imerese, n. cronol. 10223/2020; Trib. di



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

L'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nel disciplinare per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, **ha previsto all'art. 3, comma 2**, che *"le G.P.S. distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11 sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"*, mentre, **al successivo comma 9**, che *"Le G.P.S. relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

- a) *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*
- b) *la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*
 - i. *per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di scuola comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*

- 1. *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra*

Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15.10.2019, GDL Dott.ssa Caterina Petrosino e del Trib. di Roma, sent. n. 2823/2019, pubbl. il 22.03.2019 cit. Ed ancora, **Corte d'Appello di Ancona (su ricorso n. 88/2020 RGN)** con la **sent. n. 56/2021**, ha completamente ribaltato il ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro ed ha consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli abilitati in virtù di titolo e 24 cfu, statuendo: *"Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti perseguita dal D.Lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto..."*, sancendo, ancora una volta, il valore abilitante del titolo d'accesso all'insegnamento, unitamente ai 24 crediti formativi.



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica in altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. per la specifica classe di concorso....."

L'art. 11 dell'O.M. n. 112/2022 ha stabilito che: "1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 60 del 10 marzo 2022 ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in G.P.S. di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G.P.S. ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in G.P.S. di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G.P.S. ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in G.P.S. solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti...". In buona sostanza, **il requisito per l'inserimento sia nella I fascia delle G.P.S. che nella II delle G.I. è rappresentato dal possesso del titolo di abilitazione**, stante che la normativa ministeriale di cui sopra ha configurato i titoli di accesso senza alcun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. n. 107/2015 ed al D.Lgs. n. 59/2017.

Ora, è di palmare evidenza che i concetti di "abilitazione" e di "idoneità



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

all'insegnamento" debbano essere rivisitati e che vadano riconosciuti in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea e/o diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *"titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. 131/2017 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")*. Ed invero, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A determina un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento, del tutto in contrasto anche con l'art. 3 Cost.

A ciò si aggiunga che, sebbene l'art. 44 del D.L. n. 36/2022 (convertito il L. n. 79 del 29.06.2022), abbia inserito nel menzionato D.L.gs. n. 59/2017 l'art. 2-ter secondo cui " ed abbia modificato l'art. 5, stabilendo che "1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)", di talchè eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che "1. Fino al 31 dicembre 2024...sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento...".

Anche sulla scorta di detta disposizione transitoria, la modifica legislativa non pare



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

incidere sulla questione per cui è causa, stante che l'odierno ricorrente ha conseguito i 24 CFU in data 30 marzo 2022. Deve, pertanto ritenersi che il ricorrente ha diritto all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. per il biennio 2022-2024 e, conseguentemente, nella II fascia delle G.I. relativamente alle classi di concorso indicate in ricorso.

IV. Contraddittorietà nell'operato della P.A. - Violazione di legge - Arbitrarietà - Disparità di trattamento - Illegittimità manifesta - Eccesso di potere alla luce del D.M. n. 92/2019.

La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza dell'odierna domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. n. 92/2019.

L'art. 2, comma 416, L. 24.12.2007, n. 244, integrato con le modifiche di cui al D.M. 25 marzo 2013, n. 81 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249", ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del regolamento concernente <<Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244>>".

L'art. 13 del D.M. 249/2010, rubricato "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità", ha previsto, al comma 1, che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: "1. *In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di*



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati". **In estrema sintesi, il D.M. 249/2010 – ancora in vigore – prevede che possono accedere al T.F.A. Sostegno i docenti abilitati.**

Il medesimo Ministero dell'Istruzione, con **D.M. n. 92 dell'8.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'**art. 3**, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: *"....b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente..."*.

Dunque, il D.M. n. 92/2019 consente, alla luce dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, la partecipazione al TFA Sostegno dei docenti in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. Ora, se al T.F.A. per il conseguimento della specializzazione sul Sostegno possono partecipare solo gli insegnanti abilitati e se l'accesso a tale percorso di specializzazione è consentito anche al ricorrente in quanto laureato ed in possesso di 24 CFU, non può che desumersi che è lo stesso Ministero a riconoscere che il possesso di tali titoli è equivalente ad ogni altra abilitazione! Non può, dunque, dubitarsi della genuinità dell'abilitazione posseduta dall'odierno ricorrente, la quale, per stessa ammissione ministeriale, ha conseguito un titolo a tutti gli effetti abilitante, valido per la partecipazione al T.F.A. per il Sostegno (riservato agli abilitati), così come per la partecipazione ai concorsi riservati ai docenti abilitati.



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

Non è dato comprendere, dunque, la ragione per cui detto titolo non debba essere ritenuto abilitante anche per l'inserimento nella I fascia delle G.P.S., la quale, identicamente, è riservata agli abilitati. E' chiaro che l'agere amministrativo nei confronti di parte ricorrente si appalesa arbitrario e discriminatorio, stante che l'acquisizione dei 24 CFU da parte del docente laureato (che possiede l'idoneità all'insegnamento valida per l'inserimento in II fascia delle G.P.S. e che consente di prendere incarichi di supplenza) lo pone sullo stesso piano (in termini di formazione) di un docente abilitato secondo i meccanismi cc.dd. ordinari (TFA, PAS, SISS, ecc..). Per rendere l'idea della condotta illecita posta in essere dal Ministero convenuto, si evidenziano recenti sentenze il cui codesto Tribunale ha confermato il proprio orientamento favorevole¹¹.

¹¹ *Ex plurimis*, **Trib. di Messina, sent. n. 1526 del 12.07.2022; n. 1463 del 06.07.2022; n. 1247 dell'8.06.2022; n. 1157 del 25.05.2022; n. 974 del 05.05.2022; Trib. di Messina, sent. n. 424 del 22.02.2022**, in cui viene indicata, quale fondamento normativo a sostegno della decisione, la L. n. 107/2015 (c.d. Legge della Buona Scuola), disciplinante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed il conseguente D.Lgs. n. 59/2017 che prevede come requisito di accesso non il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS, SSIS), ma la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio. Di recente, l'orientamento richiamato è stato accolto anche da **Trib. di Padova, con sent. n. 382 del 20.06.2022**, il quale, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, ha statuito che "la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 cfu valido per l'insegnamento nella I fascia delle GPS per la classe d'insegnamento B012 e nella II fascia delle G.I." (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto come l'interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali si pone in contrasto con quella di settore, oltre a determinare "un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento"; ha ritenuto illegittimo l'operato dell'Amministrazione scolastica sul punto, posto che la normativa prevede l'equiparazione tra docenti abilitati e docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, con il conseguente diritto degli stessi ad essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II delle graduatorie d'istituto ed ha, altresì, ritenuto ragionevole che "i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che l'inserimento nelle graduatorie di II fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU); da **Trib. di La Spezia, che con sent. n. 35 del 02.04.2020**, ha ribadito che appare illogico ed insostenibile affermare che chi è in possesso del titolo di accesso al concorso (laurea e 24 CFU), mentre può partecipare alla procedura concorsuale, come previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti è considerato sufficiente per accedere al concorso che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto o un'ordinanza ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more la medesima attività tramite il conferimento di supplenze, il possesso di quei requisiti; in sostanza, è come se, per il provvedimento ministeriale, in contrasto con la



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

La conferma circa la bontà delle superiori considerazioni proviene anche dal **Cons. Stato**, che con **sent. n. 4167 del 30.06.2020** ha sostenuto: *"...un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019 n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali..."*.

Dunque, ricapitolando:

- **se il legislatore di cui alla L. n. 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che** *"a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..."*;
- **se l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di TFA, PAS e SSIS;**

legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati"; da **Trib. di Salerno, con sent. n. 107 del 21.01.2020**, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU: *"...il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto"*; idem il **GDL di Siena (ord. cronol. 2493/19, Dott. Cammarosano, non reclamata)**: *"...in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione"*



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

- se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente, ha affermato che "costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA...";

è evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di "insegnante abilitato", quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di Diploma di Istruzione Secondaria e/o Laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari.

L'odierno ricorrente, dunque, essendo in possesso sia della **Laurea in Scienze Pedagogiche, indirizzo Pedagogia della marginalità e della disabilità LM-85 (classe delle lauree magistrali in Scienze Pedagogiche)** che dei **24 CFU**, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto così come operata dal legislatore delegato (art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega n. 107/2015. Egli, pertanto, andrà incluso sia nella I fascia delle G.P.S., che nella II fascia delle G.I., in quanto docente abilitato all'insegnamento. In difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, in evidente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere - Ingiustizia manifesta ed irragionevolezza.

Come accennato, palese è l'illegittimità costituzionale della recente normativa ministeriale, posto che - nell'essere così interpretata - determina un'evidente disparità di trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

nell'accesso ai concorsi, tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dell'odierno ricorrente. A parità di condizione soggettiva (possesso dei requisiti di accesso), infatti, non può esservi discriminazione nell'accedere all'una o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, a procedure concorsuali tutte riservate ai docenti abilitati.

Diversamente opinando, vi sarebbe evidente **contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati**. Più precisamente, dall'applicazione delle norme pretesa dal Ministero deriverebbe – in modo irrazionale – che un insegnante in possesso della laurea e dei 24 CFU potrebbe legittimamente partecipare al concorso per diventare docente di ruolo (ossia concorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nell'organico scolastico al pari dei docenti muniti di specifica abilitazione sulla classe di concorso) e non potrebbe, invece – in forza degli stessi requisiti – essere inserito nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. (che, com'è noto, consentono l'accesso alle sole supplenze a tempo determinato), che sarebbero riservate ai soli docenti in possesso di formale abilitazione.

Finanche dalla lettura della sentenza della **Corte Cost. n. 130/2019**¹² è desumibile

¹² **Corte Cost. n. 130/2019**, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lett. b) e 3, del D.Lgs. n. 59/2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso (pur escludendo l'equipollenza tra il dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria), ha trovato modo di precisare che, mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata valutabile nell'ambito della ricerca scientifica “viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249..... così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche”; ed ancora “in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

che i percorsi abilitanti di cui al D.Lgs. n. 59/2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, che a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Ed invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza, anche attraverso il richiamo al D.Lgs. n. 59/2017, sono quelle caratterizzanti segnatamente il percorso ed il fine dei 24 CFU. Recentemente, proprio sulla scia di un'interpretazione costituzionalmente orientata, si è pronunciato il Tribunale di Roma¹³.

VI. Violazione e/o falsa applicazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché dell'art. 4 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e del

la fase evolutiva della personalità dei docenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche”.

¹³ **Trib. di Roma, sent. n. 2823/2019, pubbl. il 22.03.2019**, per cui: “La ricorrente in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. **Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il Giudice deve, quindi, cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi(omissis)...”** (Nella specie il Tribunale ha dichiarato la ricorrente in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu.).



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 79 e 107 della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Le disposizioni che oggi si censurano si pongono in palese contrasto non solo con la normativa interna, ma anche con quella comunitaria, nel cui ambito viene costantemente privilegiata una visione sostanzialistica circa le competenze necessarie per accedere a una professione regolamentata qual è quella dell'insegnante, per cui, infatti, è richiesto un titolo, ovvero una "qualifica professionale" d'ingresso.

In particolare, la **Direttiva comunitaria 2005/36/CE** - recepita nel nostro paese con il D.Lgs. n. 206/2007¹⁴ - ha disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri dell'Unione Europea, affermando, all'**art. 1**, il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al "*possesso di determinate qualifiche professionali*", definite dal successivo **art. 3, lett. b)**, come "*le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all'art. 11, lett. a), punto i) – e/o un'esperienza professionale*" e dall'**art. 11, lett. e)** come "*un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari*". La **Direttiva 2013/55/UE**, recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 28.01.2016 n. 15 recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE", ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli

¹⁴ **Decreto Legislativo 6.11.2007, n. 206**, il cui **art. 4** prevede che "... Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo..."



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nella sostanza, l'ordinamento europeo valorizza la competenza concretamente acquisita dal docente, ovvero la c.d. esperienza "sul campo", con la conseguenza che, laddove sussiste la "qualifica professionale" in questione comunque conseguita, ciò è sufficiente a consentire l'accesso alla professione d'insegnante. Ciò equivale a dire che **l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione** (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), **valido ai sensi dell'art. 12 della Dir. Com. 2005/36/CE. Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti (SSIS, TFA o PAS) non sono contemplate dalla normativa europea e non danno neppure luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, bensì rappresentano mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.** Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono, tutt'al più, essere qualificate come titoli di specializzazione e/o aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, conseguentemente, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.

Orbene, al fine di ulteriormente chiarire il quadro normativo applicabile, già recepito dal legislatore italiano attraverso l'**art. 1, comma 79 della L. n. 107/2015**, appare indispensabile sottolineare **l'irrelevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento"**. Il cit. art. 1, comma 79, stabilisce, infatti, che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti di titoli di "abilitazione"; ciò implica che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie, con richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione. Del resto, le disposizioni dell'Unione Europea in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza. Per mero tuziorismo, si



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

ricordano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie, potendosi affermare, senza timore di smentita, che:

- **a.** la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di Attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per l'esercizio della stessa;
- **b.** i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e dunque di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- **c. i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;**
- **d.** le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentato, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Alla stregua di tutto quanto sopra, **si impone, pertanto, la disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e dei successivi atti e provvedimenti connessi** - e ciò sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, che in base al diritto comunitario - **nella parte in cui detta ordinanza, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. del personale docente per le classi di concorso, posto che ciò che**



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

ha valore, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante **D.M. 30.01.1998 n. 39**, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso. In particolare, ha stabilito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e, dunque, **dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".** Del resto, l'**art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento¹⁵.**

I principi di cui sopra sono stati di recente ribaditi dalla magistratura ordinaria, nella specie dal **Trib. Di Monza, Sez. Lavoro, ord. n. 5242 del 5.11.2019**, secondo cui "Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce d'Istituto, è il titolo di studio (cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE...), in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa".

Nel caso *de quo*, il ricorrente è in possesso delle qualifiche professionali del tipo di quelle previste dalla Direttiva 2005/36/CE ed è, dunque, pienamente conforme al diritto europeo consentirne l'accesso alle graduatorie destinate ai docenti abilitati.

¹⁵ In tal senso, sentenze Commissione Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14 e Commissione Paesi Bassi C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53.



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

VII. Sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza -

Domanda cautelare ex artt. 669-bis, 669-sexies e 700 c.p.c.

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sussistendone i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il requisito del ***fumus boni iuris*** emerge chiaramente dai motivi del ricorso. In merito a detto presupposto, pertanto, si rinvia a quanto sopra esposto ed articolato. Quanto al requisito del ***periculum in mora***, come già precisato nella premessa in fatto e nei motivi di diritto svolti in ricorso, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo ed arbitrario comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente (c.d. *periculum in mora*). Trattasi di una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito sia nella I fascia delle G.P.S. che nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto, anche alla luce del fatto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'adeguata tutela giurisdizionale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio.

Invero, l'art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee "*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*", per opinione pressochè unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Ed infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio. Nel caso di specie, poi, esiste sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio, sia quello della sua attualità. Ci si trova, infatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, almeno in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, è palese come la concessione della misura cautelare richiesta eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo all'odierno ricorrente. Laddove, infatti, venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso sia della laurea che dei 24 CFU, il ricorrente potrebbe essere inserito in I fascia ed anelare alla tanto attesa cattedra, sperando non solo nella spettante retribuzione ma anche nella possibilità di maturare punteggio, servizio ed esperienza.

L'ammissione nella I fascia delle G.P.S., infatti, da diritto alle supplenze per gli insegnanti e, soprattutto, con un ultimo intervento normativo, l'agognata immissione in ruolo. Al riguardo, com'è noto, la recentissima modifica legislativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnanti proprio poiché, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo. Ma non basta! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del citato D.L. n. 73/2021, che ha introdotto la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla I fascia.

E' palese, pertanto, *l'esistenza del requisito del periculum in mora*, stante il rischio della perdita dei contratti, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta, però, è consentita all'odierno ricorrente solo quale docente di II fascia delle G.P.S. e di III delle G.I.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è certo l'assunzione a tempo indeterminato, bensì la sospensione, in parte *de qua*, dei provvedimenti impugnati, dal cui effetto conformativo deriverebbe l'ammissione del ricorrente alla I fascia delle G.P.S. A quel punto, parte ricorrente potrà concorrere, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso, con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti a tempo determinato e/o indeterminato, grazie alla normativa sopravvenuta, saranno sempre quelli e non uno di più. Con riferimento all'a.s. 2022/2023, al decreto milleproroghe è stato apportato un emendamento che consente l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato fa riferimento al sostegno ma è, comunque, indicativo dell'importanza di essere inseriti in I fascia entro l'inizio dell'a.s.; ed infatti solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in I fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono. E', comunque, di fondamentale importanza, al di là dell'immissione in ruolo, essere in I fascia per evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti al primo settembre, con conseguente danno sia sotto il profilo economico che di perdita di chance, nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio.

Non a caso, **il Giudice del Lavoro di Termini Imerese, Dott.ssa T. Ciccarello, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla nostra**, ha stabilito che: "*Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1, comma 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre*



Studio Legale
Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione...**deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi...delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021...**".

Anche nel contemperamento degli opposti interessi, peraltro, quello dell'Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti sulla base degli effettivi titoli di servizio – grazie all'esito della fase cautelare – è certamente dalla stessa preferibile, giacchè, viceversa, ove in maniera postuma si dovesse accertare il diritto del ricorrente all'ammissione in I fascia ed al correlativo ruolo, si rischierebbe la *restitutio in integrum*.

Anche codesto On.le Tribunale, peraltro, si è già pronunciato in sede cautelare su ricorsi speculari al caso *de quo*, riconoscendo con motivazioni del tutto coerenti ai profili sopra tracciati, la fondatezza della domanda cautelare, accolta, peraltro, totalmente. Fa capo, ad esempio, al GDL dell'adito Tribunale, Dott.ssa R. Bonanzinga, una delle prime ordinanze cautelari in materia, successiva all'O.M. n. 112/2022. Nella specie, l'ordinanza del 18 agosto 2022 ¹⁶, a conferma di un

¹⁶ **Trib. di Messina – Sez. Lavoro, ord. n. 17889 del 18.08.2022 (R.G. n. 2922/2022-1), GDL Dott.ssa Rosa Bonanzinga.**

Vedi anche **Trib. di Messina – Sez. Lavoro, ord. del 15.09.2022 e del 15.10.2021, GDL Dott.ssa La Face**, la quale ultima ha statuito: *"Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla*



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

orientamento ormai consolidato presso codesto Tribunale adito, ha riconosciuto il valore abilitante del possesso congiunto della Laurea in Giurisprudenza e dei 24 CFU ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto per le classi di concorso d'interesse della stessa. Peraltro, detta pronuncia ha tratto origine da un caso analogo alla fattispecie *de qua*, riguardante, per l'appunto, le G.P.S. valide per il biennio 2022/2024 ed ha posto alla base del convincimento la già citata O.M. n. 112/2022, ritenuta illegittima. L'esito favorevole del procedimento cautelare è stato accolto con fervido entusiasmo poiché ha offerto alla ricorrente l'opportunità di migliorare la propria posizione in graduatoria (con il passaggio dalla II alla I fascia delle G.P.S.), con il conseguenziale aumento delle possibilità occupazionali – afferenti proposte di contratto a tempo determinato da G.P.S. – già a partire dall'anno scolastico 2022/2013.

professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis s.s., 409 s.s. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito". Nella detta pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e dei 24 CFU. Precisamente, a pag. 6 del prefato provvedimento cautelare, viene espressamente scritto che: ***"Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro – è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento", vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")"***, ed ancora ***Trib. di Milano, con ord. n. 6202 del 20.07.2016***, che ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: ***"E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)"***.



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

Sempre a codesto Tribunale fanno riferimento le recentissime ordinanze cautelari del 10.01.2022¹⁷, GDL Dott.ssa Rando e del 07.09.2022, che hanno accolto i ricorsi cautelari, sottolineando quanto sopra sostenuto in tema di *periculum in mora*.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de “**il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa**” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14443 del 6.11.2000).

Alla luce di quanto sopra, risultano dimostrati i requisiti previsti per la richiesta della tutela cautelare, tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto. Ed anzi, sarebbe quanto mai opportuno l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi anche *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669- sexies, 2 comma, c.p.c., posto che un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse dopo la convocazione ed audizione delle parti potrebbe trovare oggettive difficoltà di

¹⁷ **Ord. cautelare del Tribunale di Messina, emessa il 10.01.2022, GDL Dott.ssa Rando:** “Ne consegue che egli, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio, Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa ai ricorrenti la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato”; **Trib. di Messina, ord. del 28.09.2021**, che ha statuito che “...nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto deve essere considerato titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24CFU”. Dello stesso tenore **Trib. di Messina, ord. del 21.12.2021 e 03.01.2022, GDL Dott.ssa Bellino; 18.01.2022, GDL Dott.ssa Totaro; 24.01.2022, GDL Dott.ssa Rando.**



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

attuazione. Difatti, qualora venisse proposta un'azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

VIII. RISARCIMENTO DEL DANNO.

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I. sono beni della vita non suscettivi di riparazione. La ritardata o omessa assunzione, viceversa, lo sono, ragion per cui il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente.

Al riguardo, la **Suprema Corte, con ordinanza n. 9193 del 13.04.2018** e, più di recente con **le ordinanze nn. 16664 e 16665 del 2020**, ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore – vincitore di un concorso da esso indetto – obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. Civ., SS.UU., 4.4.2017 n. 8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il "danno", in linea generale, è rappresentato dalla perdita dell'*id quod interest*, ovvero di una utilità, osserva infatti, che non è irragionevole sostenere che nel caso di utile collocamento nella graduatoria di concorso, il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione e, dunque, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art. 2043 c.c. pari a quest'ultima. Per quanto il diritto leso da fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione e non quello alla retribuzione, esso ha provocato come conseguenza la perdita possibilità di guadagnare che, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, **De Pasquale Paolo**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie ed ulteriori deduzioni e



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'On.le Tribunale adito – Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

In via preliminare: mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria e non risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito Internet del MIUR.

In via cautelare ed urgente: ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **accertare e dichiarare** - per tutti i motivi dedotti in narrativa e previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022, del D.M. n. 18095/2022 e dei decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi - che il Dott. De Pasquale Paolo è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla Laurea in Scienze Pedagogiche, indirizzo Pedagogia della Marginalità e della Disabilità LM-85 (classe delle lauree magistrali in Scienze Pedagogiche), congiuntamente ai 24 CFU, valido per l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I. per le classi di concorso A018 (FILOSOFIA E SCIENZE UMANE) – B015 (LABORATORI DI SCIENZE UMANE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) – PPPP (PERSONALE EDUCATIVO) e ADSS (SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO), ovvero nell'elenco aggiuntivo alle G.P.S. e alle Graduatorie d'Istituto del personale docente, per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Messina, nei posti e con il punteggio allo stesso spettanti;



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

- **per l'effetto, ordinare** alle Amministrazioni resistenti di inserire il Dott. De Pasquale Paolo nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto per la Provincia di Messina, per le classi di concorso d'interesse (A018-B015-PPPP e ADSS), valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Nel merito:

- **accertare ritenere e dichiarare** - per i motivi tutti di cui in narrativa e previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022, del D.M. n. 18095/2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi - che il Dott. De Pasquale Paolo è in possesso di un titolo con valore di abilitazione all'insegnamento costituito dal possesso della laurea e dei 24 CFU;

- **per l'effetto, ordinare** alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di inserire il ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto per la Provincia di Messina, per le classi di concorso d'interesse (A018-B015-PPPP e ADSS), valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria degli iscritti in posizione peggiore rispetto a quella spettante al ricorrente, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità omnicomprensiva lorda ovvero in misura maggiore o minore secondo equo apprezzamento del Giudice.

In ogni caso:



Studio Legale
Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

- **adottare** ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
- **in via istruttoria**, ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
- **con vittoria di spese ed onorari di lite**, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.

Dichiarazione di valore: ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod. e int., si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da dichiarazione allegata, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore al triplo dell'importo stabilito dall'art. 76, commi 1 e 3 e 77 del D.P.R. precitato, con conseguente esonero dal pagamento del contributo unificato.

Si producono in copia i seguenti documenti: Diploma di qualifica professionale per Operatore per le Telecomunicazioni (all. 1); Diploma di Elettronica e Telecomunicazioni (all. 2); Laurea triennale in Comunicazione Sociale (all. 3); Laurea in Scienze Pedagogiche, indirizzo Pedagogia della Marginalità e della Disabilità LM-85 (all. 4); Certificazione Informatica Cisco IT Essentials (all. 5); Master di 1° livello in Insegnamento delle Materie Filosofiche e Umanistiche negli Istituti secondari di 2° (all. 6); Attestato conseguimento dei 24 CFU (all. 7); Istanza inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto nonché nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (all. 8); Istanza per eventuali supplenze al 31 agosto o al 30 giugno (all. 9); estratti "istanze on-line" attestanti posizionie in graduatoria per classi di concorso (all. 10 e 11); O.M. n. 112/2022 (all. 12); D.M. n. 18095/2022 (all. 13); D.M. n. 92/2019 Specializzazione Sostegno (all. 14); Autocertificazione condizione reddituale con documento d'identità e codice fiscale (all. 15).

Pace del Mela, 17 novembre 2022

Avv. Daniela Francesca Duca



Studio Legale

Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

Istanza per la notifica mediante pubblici proclami

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, nonché nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Statali della Provincia di Messina, per le classi di concorso A018-B015-PPPP e ADSS. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ovvero ai docenti attualmente inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, nonché nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Statali della Provincia di Messina, per il biennio 2022/2024 e per le classi di concorso A018-B015-PPPP e ADSS.

RILEVATO

- **che** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- **che** vi sarebbero oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di II fascia d'Istituto, non noti al ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del MIUR;
- **che** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute in Cons. Stato, Sez. IV, 19.02.1990, n. 106, per cui *"....Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."*;
- **che** la notifica sulla G.U., oltre ad apparire oltremodo onerosa per la parte ricorrente, potrebbe dilatare di molto i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare



Studio Legale
Avv. Daniela Francesca Duca

Via Luigi Pirandello n. 35 - 98042 Pace del Mela (ME)

Tel. e fax: 090/9339258 - Cell.: 347/5736562

PEC: danieladuca@pec.giuffre.it - E-mail: ducadaniela70@gmail.com

Codice fiscale: DCU DLF 70H45 A638V - Part. i.v.a.: 01720740834

il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo di tutti i controinteressati;

- **che** l'art. 12 della L. 21.07.2000, n. 205 aveva già previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- **che** già vari Tribunali Amministrativi, investiti da azioni giudiziarie collettive, hanno disposto sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- **che** anche i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica¹⁸

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di voler autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Pace del Mela, 17 novembre 2022

Avv. Daniela Francesca Duca

¹⁸ Il **Trib. di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – provv. dell'1.09.2011, pubbl. sul sito internet del MIUR**, ha riconosciuto esplicitamente che “.....l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria...”.

